FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Francesco BORRELLO, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

relativa alla segnalazione fatta pervenire dal Direttore di Gara del Campionato Provinciale di Dama Italiana, che si è svolto a Reggio Calabria in data 21.01.2018, Ing. Giorgio Ghittoni.

IN FATTO

Con la succitata segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice che " *Il M. Pulitanò,. tesserato con il circolo "Amaranto", dopo aver disputato i primi 4 turni di gioco svoltisi nella mattinata, dopo la pausa pranzo, non si presentava per lo svolgimento dei tre turni successivi"* senza far pervenire alcuna giustificazione. L'episodio è ritenuto dal Direttore di Gara conseguenza di malumori scaturiti a conclusione della partita del 3° turno, persa per esaurimento del tempo dal Pulitanò, che " *si rivolgeva verso lo stesso con voce alterata sostenendo che il direttore di gara aveva convenienza a fare l'arbitro in malafede"*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che, dopo l'episodio segnalato, il M° Pulitanò ha regolarmente disputato il 4° turno, non si può escludere che il mancato rientro, dopo la pausa pranzo, sia dovuto a problemi realmente sopravvenuti e non segnalati per impossibilità. Non lascia però dubbi la segnalazione sul tono e tenore delle parole pronunciate nella circostanza che fanno ravvisare la violazione dell'art. 2.3.1 del Regolamento Ufficiale delle Competizioni della FID e dell' artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando, infligge al tesserato Sig. Pulitanò Aurelio la sanzione della DEPLORAZIONE con DIFFIDA dal ricadere nell'errore che, se ricommesso, comporterà l'applicazione della sanzione della sospensione e l'aumento di pena previsto per la recidiva.

Ufficio del G.S.N. 21/02/2018

il GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Francesco BORRELLO

Il Segretario provvederà al seguito di competenza ai sensi dell'art. 14 comma 3 R.G.D.